

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4016}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 24 settembre 1975

Integrazioni delle commissioni superiori ed ordinarie di avanzamento delle forze armate con consiglieri di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con estrema frequenza l'operato delle commissioni per l'avanzamento siano esse superiori o ordinarie, tanto dell'esercito che della marina oppure dell'aeronautica, è impugnato davanti al Consiglio di Stato, per vizi sia di legittimità che di merito, ed il giudicato del massimo organo amministrativo dello Stato nella quasi totalità dei casi dà ragione al ricorrente di fronte ad evidenti violazioni di legge.

L'accoglimento di un ricorso non solo determina la revisione della posizione del ricorrente o del gruppo di ricorrenti, ma crea una situazione di riflesso su tutto il complesso delle operazioni portate a compimento, sia pure in modo viziato, da una delle varie commissioni, con incertezze del diritto, di malumori, di attese.

Per superare questo stato di fatto che si registra con notevole frequenza, riteniamo opportuno presentare la presente proposta di legge che tende a prevenire, fin dove è possibile, l'insorgere di queste complicazioni.

La soluzione da noi divisata tende ad integrare il numero dei componenti le commissioni di avanzamento, sia superiori che ordinarie, con due consiglieri di Stato in modo che, già in sede di primo esame

delle proposte di avanzamento, ci possa essere un riscontro di legittimità da parte di persone professionalmente qualificate.

I consiglieri sono nominati con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato che è comunicato al Ministro della difesa il quale provvede alla destinazione dei consiglieri nelle singole commissioni.

Ogni consigliere dura nell'incarico tre anni e può essere nominato ulteriormente solo per un altro triennio anche se non consecutivo.

Quando uno dei consiglieri si dimette dall'incarico o è impossibilitato a proseguire nella funzione commessagli, il Presidente del Consiglio di Stato, entro trenta giorni dall'insorto impedimento provvede alla sostituzione.

È intuitivo che i consiglieri che fanno parte delle commissioni di avanzamento non possono prendere parte alla formazione della decisione in sede di gravame avverso l'operato di una delle commissioni di avanzamento, ma è anche intuitivo che possono essere intesi a chiarimento.

In sede di commissione di avanzamento i consiglieri partecipano a parità di diritti con tutti gli altri componenti dell'organo alle procedure di esame ed alle decisioni,

ma l'assenza contemporanea dalla riunione di tutti e due i consiglieri determina la improcedibilità sia dell'esame che della decisione.

Quando il parere dei due consiglieri non trova accoglimento da parte della maggioranza della commissione, il presidente sospende l'esame del caso e rimette la questione al parere del Ministro che se, entro quindici giorni, non fa conoscere il proprio parere o non chiede proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni, si intende abbia approvato il punto sostenuto dai consiglieri di Stato.

Il parere espresso dal Ministro della difesa sulla questione sottopostagli è vincolante per la commissione nei limiti in cui la questione gli è stata sottoposta: cioè, con l'ultimo articolo della proposta di legge, si è inteso precisare che il Ministro, nel far conoscere il proprio pensiero, non è opportuno che vada al di là o al di fuori di

quanto era stato il quesito iniziale sottopostogli.

Noi riteniamo che con questo accorgimento molti degli inconvenienti sin ora registrati, in relazione all'operato delle commissioni di avanzamento, possa esser superato dando anche una maggiore tranquillità e garanzia tanto agli stessi componenti le commissioni quanto ai militari sottoposti a valutazione per l'avanzamento. In tal modo, sin dal primo momento dell'esame della posizione di un qualsiasi militare si potranno ben più agevolmente evitare scogli o insidie anche se non immediatamente apparenti ma che potrebbero inficiare il deliberato.

Confidiamo quindi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che è attesa con molto interesse e convinzione da tutti gli ufficiali di tutti i gradi delle nostre forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le commissioni superiori per l'avanzamento e le commissioni ordinarie di avanzamento per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica di cui al capo terzo del titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono, ciascuna, integrate da due consiglieri del Consiglio di Stato.

I consiglieri sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato ed il relativo provvedimento è comunicato per conoscenza al Ministro della difesa che li destina definitivamente alle singole commissioni.

ART. 2.

I consiglieri di Stato durano nell'incarico per tre anni e possono essere confermati solo per un altro triennio anche non consecutivo.

In caso di dimissioni dall'incarico o di impossibilità sopravvenuta di un consigliere, il presidente del Consiglio di Stato procede entro e non oltre trenta giorni alla nuova nomina.

ART. 3.

I consiglieri di Stato che fanno parte delle commissioni di avanzamento non possono, ad alcun titolo, partecipare alla decisione dei ricorsi prodotti avverso l'operato di una qualsiasi commissione di avanzamento, ma possono essere intesi a chiarimento in relazione alla decisione impugnata cui hanno preso parte.

ART. 4.

In sede di commissione di avanzamento i consiglieri di Stato partecipano alla deliberazione a parità di diritti con gli altri componenti del collegio.

La contemporanea assenza dei consiglieri di Stato determina la improcedibilità dell'esame o della decisione.

ART. 5.

Quando i consiglieri di Stato, nell'esame di un caso di avanzamento esprimono parere contrario, in relazione alla legittimità della decisione, non condiviso dalla maggioranza dei componenti il collegio, il presidente della commissione sospende l'esame e rimette la questione per la decisione al Ministro della difesa.

ART. 6.

Se il Ministro della difesa non fa conoscere il proprio parere entro 15 giorni o non chiede proroga nel massimo di ulteriori trenta giorni, si intende che il parere dei consiglieri di Stato è approvato.

In ogni caso il parere espresso dal Ministro della difesa diventa vincolante per la commissione di avanzamento nei limiti in cui il quesito è stato posto.